

IL PIGNORAMENTO DELLA RETRIBUZIONE

*Relatore: Dott.ssa Giovanna Mazza – Giudice Onorario delle esecuzioni del
Tribunale di Firenze*

PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO

Il **pignoramento dello stipendio** è uno degli strumenti che il legislatore pone a disposizione del creditore per **soddisfare le proprie pretese nei confronti del debitore**. Rappresenta la misura più frequente ed efficace che viene adottata, data la sua immediatezza, per il recupero dei crediti. Rientra nella casistica del pignoramento presso terzi, ossia in quella forma di espropriazione che ha per oggetto beni/crediti del debitore (lo stipendio), che sono nella disponibilità di terzi (datore di lavoro), ovvero entità come banca, ufficio postale ove lo stipendio potrebbe essere accreditato.

DISCIPLINA NORMATIVA:

prevede l'applicazione delle disposizioni generali in materia di esecuzione forzata (ARTT. 483-512 CPC) e le disposizioni speciali di cui agli ARTT: da 543 a 554 CPC.

Il creditore deve munirsi di un **titolo esecutivo** valido per agire esecutivamente (ossia un atto giudiziario, come una sentenza, un decreto ingiuntivo o altro atto stragiudiziale) che **accerti la situazione di debito** nei confronti del soggetto creditore. Il primo atto espropriativo è costituito dall'**atto di pignoramento**; questo sarà consegnato all'ufficiale giudiziario del Tribunale di competenza che provvederà alla notifica al debitore (soggetto passivo dell'esecuzione) ed al suo datore di lavoro o istituto di credito, in base alla scelta del creditore. Entro 10 giorni, il terzo datore di lavoro o istituto di credito devono comunicare tramite PEC o raccomandata a/r direttamente al creditore procedente l'**importo dello stipendio** del dipendente debitore.

Art. 546 c.p.c.

OBBLIGHI DI CUSTODIA DEL TERZO – NUOVA FORMULAZIONE

Il 26 febbraio 2024 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto legge contenente “Ulteriori disposizioni per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (PNRR), pubblicato il 2 marzo 2024 e convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 29.04.2024 n. 56

Il **Decreto legge n. 19/2024 all’art. 25 lett. a)** sostituisce il primo periodo dell’art. 546 c.p.c. con il seguente: “*dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro*”.

Nell’ottica del *favor debitoris*, il **vincolo pignoratorio viene adeguato all’ammontare del credito, sopprimendo il tradizionale rinvio all’importo precettato aumentato della metà**. Ciò significa che gli atti di pignoramento dovranno adeguarsi alla nuova formulazione.

La norma specifica che gli effetti sostanziali decorrono dalla notifica dell’atto di pignoramento e sono subordinati alla dichiarazione positiva del terzo (547 c.p.c) ovvero all’accertamento del relativo obbligo (art. 549 c.p.c). Si ricorda l’importanza della notifica dell’avviso di iscrizione al ruolo ex art. **543 V comma c.p.c.** che deve avvenire entro la data d’udienza indicata con l’atto di citazione proprio per rendere noto e rafforzare la conoscenza del vincolo e dell’obbligo di custodia che grava sul terzo/ datore di lavoro. La mancata notifica dell’avviso comporta che gli obblighi del terzo /datore di lavoro cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento. La violazione di tale disposizione comporta l’inefficacia del pignoramento come ipotesi tipica espressamente prevista dalla disposizione di legge

Gli obblighi di custodia del *debitor debitoris* consistono nell’*accantonamento della frazione/quota* degli emolumenti spettanti al debitore principale sin dalla data del pignoramento, incluse le quote del TFR (Cass. 19708/2018), tali obblighi derivano direttamente dalla legge, senza necessità di alcun ordine del Giudice.

La norma precisa, altresì, l’obbligo di custodia del terzo nel caso specifico di somme accreditate su conto corrente a titolo di stipendio o pensioni.

I terzi sono soggetti che rimangono estranei alla procedura esecutiva ma con un obbligo di collaborazione nel ruolo di ausiliari del giudice in ragione dell’esistenza di un rapporto di diritto sostanziale con la *res pignorata*. Ne consegue che il terzo è tenuto alla custodia delle somme di cui è « virtualmente» in possesso alla stregua della previsione sancita dall’ art. 548 c.p.c; ed è tenuto ad adempire all’ordinanza di assegnazione di tali somme. La violazione dell’obbligo di custodia è sanzionata – salvo che il fatto costituisca reato più grave - dall’ art. art. 388 c.p.c. (violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero sequestro giudiziario o conservativo).

Quando oggetto del pignoramento è un credito la legge sancisce un regime di generale **inopponibilità** degli atti dispositivi posti in essere dal terzo in spregio delle ragioni creditorie. Se il terzo effettua il pagamento al debitore esecutato dopo il pignoramento non è liberato, ma vincolato a pagare per la seconda volta nei confronti del creditore assegnatario.

Art. 547 c.p.c.

DICHIARAZIONE DEL TERZO

<< Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. 2. Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato. 3. Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice >>

L'intervento del Legislatore con L. 24.02.2006 n. 52 e successiva modifica con L. 24.12.2012 n. 208 ha eliminato l'obbligo del terzo di rendere la dichiarazione in udienza limitando tale obbligo alle sole ipotesi in cui la stessa non sia stata resa a mezzo raccomandata o pec (art. 548 II comma c.p.c).

La dichiarazione deve contenere tutti i crediti del debitore esecutato (natura e ammontare delle somme dovute dal terzo al debitore), la scadenza degli obblighi di pagamento, l'eventuale esistenza di ulteriori sequestri o pignoramenti sui crediti del debitore, eventuali cessioni che gli siano state notificate o accettate. Ha natura di confessione e riconoscimento di debito con valenza di accertamento costitutivo (**Cass. 13.02.1954 n. 357 e Cass. 30.05.1963 n. 1426**) e serve a definire l'oggetto dell'espropriazione presso terzi. La dichiarazione serve a dare concretezza all'indicazione generica che del *res pignorata* è tenuto a fare il creditore nell'atto di pignoramento. Per tale motivo è necessaria chiarezza, completezza e veridicità nelle affermazioni contenute nella dichiarazione.

Nell'espropriazione presso terzi, qualora la dichiarazione da questi resa, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., risulti, in esito al successivo giudizio di accertamento contemplato dall'art. 549 c.p.c., reticente od elusiva, sì da favorire il debitore ed arrecare pregiudizio al creditore istante, a carico di detto terzo deve ritenersi configurabile non la responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. (dato che egli, al momento di quella dichiarazione, non ha ancora la qualità di parte), ma, con riguardo al dovere di collaborazione nell'interesse della giustizia che al terzo incombe quale ausiliario del giudice, la responsabilità per illecito aquiliano, a norma dell'art. 2043 c.c., in relazione alla lesione del credito altrui per il ritardo nel conseguimento del suo soddisfacimento provocato con quel comportamento doloso o colposo. In tema di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato, nel rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., deve fornire indicazioni complete e dettagliate dal punto di vista oggettivo, in modo da consentire l'identificazione dell'oggetto della prestazione dovuta al debitore esecutato, compresi il titolo ed il "quantum" del credito pignorato; invece, dal punto di vista soggettivo, è necessario e sufficiente che dichiari quali siano i rapporti intrattenuti soltanto col soggetto che nell'atto di pignoramento è indicato come debitore sottoposto ad esecuzione, atteso che l'ambito soggettivo della dichiarazione del terzo è delimitato dall'ampiezza della direzione soggettiva dell'atto di pignoramento, rivolto sia nei confronti del terzo pignorato che del debitore esecutato, in base al titolo esecutivo azionato.

IL REGIME DI IMPIGNORABILITA' DEI CREDITI

Il principio generale della garanzia patrimoniale del debitore è quello sancito dall'art. 2740 c.c. secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutto il patrimonio costituito dai suoi beni presenti e futuri. Il secondo comma precisa che le limitazioni di responsabilità non sono ammesse se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge, che in relazione all'espropriazione presso terzi sono indicati nell'art. 545 c.p.c (limiti alla pignorabilità)

Detto articolo contiene un'elencazione di crediti impignorabili, sottratti in modo assoluto all'azione esecutiva del creditore. La disciplina ivi contenuta non è comunque esaustiva perché va integrata con le speciali disposizioni di legge. I casi di impignorabilità o di limitata pignorabilità devono ritenersi tassativi e non suscettibili di applicazione analogica.

L'impignorabilità prevista per la realizzazione di un interesse pubblico ovvero quella sancita dall'art. 545 c.p.c., dopo le modifiche introdotte dal decreto legge 27.06.2015 n. 83 convertito con la L. 6.08.2015 n. 132 **sono rilevabili d'ufficio dal Giudice**, mentre prima si riteneva necessaria l'eccezione di parte tramite opposizione all'esecuzione

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui all'art. 545 c.p.c in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente **inefficace (art.545 ul comma)**.

CREDITI ASSOLUTAMENTE IMPIGNORABILI

ART. 545 2 COMMA C.P.C.

- 1) SUSSIDI DI GRAZIA O DI SOSTENTAMENTO per persone comprese nell'elenco dei poveri**
- 2) SUSSIDI PER MATERNITA', MALATTIE O FUNERALI dovuti da enti di assistenza o da istituti di beneficenza**

Sono, pertanto, assolutamente impignorabili, l'assegno d'invalidità e di accompagnamento INPS. L'assegno sociale, istituito dall'art.3, comma 6, della l. 335/1995 con effetto dal 1° gennaio 1996, che ha sostituito la pensione sociale e le relative maggiorazioni (circ. 208/1996). Trattasi di prestazione di carattere assistenziale che prescinde dal pagamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in disagiate condizioni economiche. La ragione del regime prescelto dal legislatore trova fondamento nel fatto che trattasi di crediti che soddisfano beni ed esigenze di tipo «vitale» e sono pertanto legati a particolari situazioni di bisogno degli aventi diritto, ancora più rilevanti rispetto a quelle situazioni di bisogno su cui si fondano i crediti alimentari

DISPOSIZIONI DI LEGGE SPECIALI

- 3) ART. 1923 1 COMMA C.C. – somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario (tutte le assicurazioni sulla vita). Tale regime, secondo una giurisprudenza, risulterebbe applicabile anche all'assicurazione per gli infortuni esclusivamente con riguardo alle indennità dovute per un infortunio mortale e non ad altro infortunio, anche se questo abbia cagionato un'invalidità di tipo permanente (Cass 19.07.2004 n. 13342). Comunque l'orientamento prevalente ritiene impignorabili in modo assoluto la RENDITA PER INABILITA' PERMANENTE e/o RENDITA INAIL e/o INDENNIZZO PER DANNO PERMANENTE .**
- 4) ART. 2117 C.C. – fondi speciali per previdenza ed assistenza che l'imprenditore costituisce a favore dei propri dipendenti con o senza la loro contribuzione. Tale divieto riguarderebbe solo in fondi in sé e non anche i crediti del lavoratore che abbia conseguito il diritto alla riscossione a seguito del verificarsi dell'evento**

CREDITI RELATIVAMENTE PIGNORABILI

ART. 545 1 COMMA C.P.C.

Contempla un'ipotesi di **impignorabilità relativa** in quanto stabilisce la pignorabilità dei **crediti alimentari** solamente nelle **cause di alimenti** ossia per la soddisfazione di un credito di natura alimentare. Tale azione esecutiva deve essere autorizzata dal Presidente del Tribunale o da un giudice delegato che decide con decreto. La decisione del Giudice è discrezionale, nel senso che può determinare la quota pignorabile senza limiti predefiniti dalla legge. E' controversa la questione relativa all'impugnabilità di detto decreto, ma la tesi preferibile appare quella di ritenerlo impugnabile con il rimedio dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. a seguito della notifica del pignoramento che è stato eseguito in forza di esso. L'autorizzazione deve precedere la notifica del pignoramento proprio perché serve a definire il quantum pignorabile ed è condizione di efficacia del pignoramento. La pignorabilità dunque dei crediti alimentari è subordinata alla duplice condizione 1) che si agisca per cause di alimenti ; 2) che ricorra la preventiva verifica giudiziale. Possono ascrivere tra i crediti alimentari quelli previsti dalla legge e quelli aventi causa negoziale. In assenza di un dato normativo specifico è controversa la natura alimentare dei crediti di mantenimento.

E' certamente credito alimentare quello relativo **al mantenimento del figlio**, anche se maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente in quanto si presuppone uno stato di bisogno strutturale riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di diritto di sostentamento confermato dall'ordinamento giuridico con l'art. 147 c.c. (dovere di mantenimento dei figli). Tale ragione creditoria è pertanto indisponibile ed impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e non è compensabile.

In riferimento al credito di mantenimento del coniuge o dell' ex coniuge la questione è ad oggi ancora controversa tanto che è stata rimessa alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria (Cass. 24.11.2021 n. 36509). Secondo parte della giurisprudenza più recente (Cass. Civ. n. 9686/2020) – seguendo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte Costituzionale con sent. del 30.11.1988 n. 1041 e sent. Del 21.01.2000 n. 17 – ritiene l'assegno di mantenimento del coniuge separato o dell'ex coniuge non qualificabile come credito alimentare per la sua maggiore latitudine, in cui è ricompresa la funzione e causa degli alimenti riferibile al solo coniuge che si trovi incolpevolmente << in stato di bisogno e nell'impossibilità di svolgere attività lavorativa >>.

TRATTAMENTI RETRIBUTIVI

La disciplina relativa alla pignorabilità delle retribuzioni derivanti da **rapporto di lavoro privato** è dettata dall'art. 545 3 comma c.p.c. ed ormai è pacifico il principio secondo cui sono espropriabili nella quota definita dalla legge , senza che il GE abbia alcun potere discrezionale nella valutazione del caso specifico e delle esigenze del debitore.

La pignorabilità degli emolumenti retributivi nel loro complesso è sempre consentita nei limiti di **un quinto in relazione ad ogni altro credito, compresi quelli tributari (art. 545 IV comma)**

La disciplina relativa alla pignorabilità e sequestrabilità dei trattamenti retributivi derivanti da rapporto **di lavoro subordinato pubblico** è dettata dal DPR 5.01.1950 n. 180 (**Testo Unico delle leggi concernenti gli emolumenti pubblici**) .

In passato l'art. 1 del DPR n. 180 prevedeva l'assoluta impignorabilità degli stipendi ed emolumenti di qualsiasi specie corrisposti ai dipendenti da parte dello Stato, province, regioni e comuni, con la sola eccezione delle ipotesi espressamente previste dal successivo art. 2 DPR n. 180 che ammetteva il pignoramento ed il sequestro entro precisi limiti tassativamente indicati. La Corte Costituzionale con sentenza del 31.03.1987 n. 89 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Cost., dell'art. 2 del DPR n. 180 nella parte in cui non prevedeva la pignorabilità e la sequestrabilità per ogni credito vantato dal lavoratore a titolo di stipendio, salario e retribuzione corrisposta da altri enti diversi dallo Stato, sino alla concorrenza di un quinto . Il processo di adeguamento è stato portato a termine dalla Corte Costituzionale con sentenza del 26.07.1988 n. 878 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sempre dell'art. 2 del DPR n. 180 del 1950 nella parte in cui non prevedeva , analogamente a quanto stabilito dall'art. 545 c.p.c. per i dipendenti privati, la pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi , salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato.

La giurisprudenza costituzionale ha permesso di procedere ad un processo di omologazione dettando la regola della generale pignorabilità delle retribuzioni di tutti i dipendenti statali e non statali negli stessi limiti (1/5) , con le stesse modalità e per le stesse cause previste per gli emolumenti retributivi derivanti dal rapporto di lavoro privato. **L'art. 545 c.p.c , nella nuova formulazione introdotta con Decreto 27.06.2015 n. 83 convertito in L. 6.08.2015 n. 132 ha dettato un trattamento sostanzialmente omogeneo delle retribuzioni pubbliche e private.**

Ciò ha permesso di ritenere pignorabile nei limiti di 1/5 le retribuzioni del pubblico dipendente per debiti risarcitori che derivano dal reato di abuso patrimoniale; nonché l'indennità integrativa speciale riconosciuta al personale statale senza alcuna eccezione, facendola rientrare nella previsione dell'art. 545 comma 8 c.p.c. tra le indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego .

PIGNORAMENTO DI EMOLUMENTI EQUIPARABILI A RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO O DIPENDENTE

PROVVIGIONI PERCEPITE DAGLI AGENTI DI COMMERCIO

La **Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 685/2012** ha esteso la disciplina dei limiti di pignorabilità degli stipendi erogati ai dipendenti pubblici e privati della P.A., a quello dei compensi corrisposti agli agenti di commercio da soggetti privati (le mandanti), affermando l'importante principio che anche le provvigioni percepite dagli agenti di commercio possono essere pignorate nei limiti di 1/5 alla stregua di quanto accade per gli stipendi dei lavoratori dipendenti. L'intervento normativo che ha tracciato le basi per giungere all'odierna disciplina, si ebbe con la L. n. 80 del 2005 la quale, con l'art. 13 bis, **apportò una nuova modifica al D.P.R. n. 180/1950 aggiungendo al suo art. 52 il seguente comma: "I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c., n. 3), con gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del presente Testo Unico, di durata non inferiore ai dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purchè questo abbia carattere certo e continuativo... I compensi, corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'art. 545 c.p.c."**. Per la prima volta, una disposizione di legge in materia di impignorabilità e limiti connessi, menzionava i rapporti di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c. ovvero i "rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale". Tuttavia, restava la circostanza che l'estensione a detti rapporti della normativa a tutela del lavoratore, riguardava pur sempre i soli rapporti instaurati con la P.A. e non anche con le imprese private. Nel solco tracciato dal Legislatore, è la Sentenza della Suprema Corte a rappresentare il punto di svolta la quale, come detto, sul presupposto dell'interpretazione da fornire alle intenzioni del Legislatore, ha ritenuto che sussistesse l'estensione totale al settore privato della disciplina del menzionato D.P.R. n. 180/1950 originariamente dettato per il solo settore pubblico, enunciando contestualmente e per la prima volta il seguente "principio di diritto": **«In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalla L. n. 311 del 2004, e dalla L. 80 del 2005 (di conversione del D.L. n. 35 del 2005) al D.P.R. n. 180 del 1950 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico. Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., n. 3, (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti di un quinto, previsto dall'art. 545 c.p.c.»**.

Visto l'espresso richiamo all'espletamento dell'attività in forma prevalentemente personale, i limiti di impignorabilità (limitata a 1/5) troveranno applicazione in favore di tutti gli agenti di commercio che operano in forma individuale.

Di contro, plurime pronunce giurisprudenziali hanno ritenuto che in materia di rapporti di agenzia ove l'agente abbia organizzato la propria attività di collaborazione in forma societaria, anche di persone, o comunque si avvalga di una autonoma struttura imprenditoriale, non è ravvisabile un rapporto di lavoro coordinato e continuativo ai sensi dell'art 409 comma 1 n. 3 c.p.c., e quindi si può affermare che **l'attività di agenzia espletata sotto forma di società di persone (s.a.s. – s.n.c.) o di capitali (s.r.l.) non rientri nel novero delle figure previste dal Legislatore all'art. 409 n. 3 c.p.c. e, conseguentemente, non pare potersi estendersi ad esse il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte e dunque le limitazioni previste all'art. 545 c.p.c.**

In tale ipotesi continuerà a trovare applicazione l'art. 2740 c.c. con la conseguenza che le provvigioni potranno essere pignorate per l'intero. A differenza di quanto accade per gli agenti in forma individuale, ove il quinto pignorato si estenderà anche alle provvigioni future anche successive alla chiusura della procedura esecutiva e fino alla concorrenza del credito vantato; per gli agenti in forma societaria, le provvigioni saranno pignorate limitatamente a quelle dovute al momento della notifica dell'atto di pignoramento ed a quelle eventualmente successive fino alla data di chiusura della procedura esecutiva disposta dal Giudice dell'Esecuzione.

COMPENSI PER ATTIVITA' DI AMMINISTRATORE UNICO E CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI UNA SOCIETA' DI CAPITALI (SPA o SRL)

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017 ha chiarito in che limiti sono pignorabili gli emolumenti percepiti da tali soggetti, affermando il seguente principio: **"L'amministratore unico o il consigliere d'amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica e le ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c. Ne deriva che i compensi spettanti ai predetti soggetti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dal quarto comma dell'art. 545 c.p.c."**

QUOTA PIGNORABILE

L' intervento della Corte Costituzionale, attuato con la **sentenza n. 248 del 03.12.2015**, ha ribadito che la quota pignorabile pari al "quinto dello stipendio" si calcola sull'intera retribuzione della busta paga: non può quindi essere esclusa una cifra minima da lasciare al debitore per il proprio sostentamento, anche in caso di reddito basso, ai limiti della sopravvivenza (anche nell'ipotesi di part-time). Diversamente da ciò che avviene nel trattamento pensionistico ove il creditore pignorante pignora la pensione percepita dal debitore esecutato presso il terzo INPS, il quinto in tal caso non si calcolerà sul 100% dell'emolumento, ma sulla parte eccedente il «trattamento minimo vitale» che deve essere garantito secondo le nuove disposizioni di legge.

Nel calcolo della quota pignorabile dell'emolumento RETRIBUTIVO, nulla può diminuire l'importo del quinto neppure un concomitante debito pagato a rate. Deve ritenersi che qualora il trattamento retributivo derivante da rapporto di lavoro subordinato pubblico o privato sia gravato dal pagamento di un prestito, di un mutuo o di un finanziamento operato con cessione volontaria del quinto dello stipendio, il pignoramento sia insensibile a tali diminuzioni di reddito e, quindi, la quota si calcolerà sempre sull'intera busta paga, al lordo del pagamento in atto, indipendentemente dalla sua opponibilità.

La **cessione del quinto** è un atto volontario, non paragonabile al pignoramento, ma ad una tipologia di prestito che possono richiedere tutti i dipendenti pubblici e privati e i pensionati.

L'unica eccezione, in cui la cessione può risultare rilevante per determinare la base di calcolo della quota pignorabile, è indicata nella disciplina dei rapporti dei **dipendenti pubblici**. **L'art. 68 D.P.R. n. 150 del 1980** prevede che, nel caso in cui la cessione del quinto della retribuzione sia perfezionata e debitamente notificata prima del pignoramento (quindi da ritenersi opponibile) possa essere pignorata una quota massima dello stipendio pari alla differenza tra la metà dello stipendio, al netto delle ritenute, e la quota ceduta, fermi restando i limiti posti dall'art. 2. Es. stipendio netto €. 1.200, con una cessione di €. 200,00 mensili, il pignoramento può essere pari al massimo ad €. 400,00 (ossia 600 – 200). **La giurisprudenza (Cass. 22.04.1995 n. 4584)** ha però interpretato la suddetta norma nel senso che quando vi è una cessione volontaria opponibile al pignoramento, la quota pignorabile deve essere calcolata sull'intera retribuzione come se la cessione non fosse mai avvenuta. Tale cessione potrà avere rilevanza ai fini del computo solo nell'**ipotesi di simultaneo concorso di crediti per cause diverse**, con la possibilità di elevare la quota pignorabile oltre ai tre decimi.

Dall'art. 2, comma 1, n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 180/1950, si evince che la quota di assegnazione predeterminata dal Legislatore è pari ad un quinto. Nell' ipotesi di simultaneo concorso della cause indicate ai punti 2 (debiti verso lo Stato, gli altri enti, aziende ed imprese da cui il dipendente dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o lavoro) e 3 (per tributi dovuti allo Stato , province e comuni facenti capo sin dall'origine all' impiegato) il sequestro ed il pignoramento può colpire **una quota della retribuzione fino al quinto. Nel caso di concorso anche delle cause alimentari indicate al punto 1 il pignoramento può colpire una quota superiore ai tre decimi e comunque fino alla metà della retribuzione al netto delle ritenute. (In tale ipotesi la cessione volontaria opponibile rileva per evitare di vincolare lo stipendio oltre la metà).**

Art. 68 DPR 180/1950 – CESSIONE VOLONTARIA

Art. 68 limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni.

“Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui al primo comma dell'art. 5, non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti. Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2.”

NUOVI LIMITI DI PIGNORABILITA' DI STIPENDI E PENSIONI

La legge 132/2015 è intervenuta sulle disposizioni del codice di procedura civile che regolano il pignoramento dello stipendio e della pensione, introducendo nuove regole e limiti nuovi (cfr. artt. 545 e seguenti c.p.c.). In sintesi i nuovi limiti sono: ai sensi dell'art 545 c.p.c. le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario, pensione o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento (esempio preavviso) o t.f.r., possono essere pignorate:

- per **crediti alimentari** → nella misura autorizzata dal Presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato;
- per i **tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni e per ogni altro credito** → nella misura di un 1/5 come quota massima

Ai sensi dell'**art. 72 ter del DPR 602/1973** in tema di pignoramenti presso terzi disposti dall'agente della riscossione, le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari a:

- un decimo per importi fino a 2.500 euro;
- un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro;
- un quinto per gli importi di ammontare superiore a € 5.000.

Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di €. 1.000,00. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma. (art. 545 settimo comma c.p.c. come modificato dall'art. 21 bis della L. 21.09.2022 n. 142–Decreto Aiuto bis)

CONCORSO SIMULTANEO DI CREDITI PER CAUSE DIVERSE

Il simultaneo concorso di cause di credito diverse di regola determina la elevazione della quota pignorabile. Il concorso può operare nell'ambito del medesimo processo esecutivo quando vi siano più crediti concorrenti ovvero quando pendano più processi. In quest'ultimo caso, qualora si verifichi un concorso simultaneo di crediti per cause diverse ed in relazione al primo processo sia stata già assegnata una quota del credito retributivo, nel secondo processo potrà procedersi alla assegnazione della quota ancora disponibile sino alla concorrenza dell'importo massimo espropriabile.

Nel settore pubblico l'art. 2 d. P.R. n. 180 del 1950 prevede la pignorabilità della retribuzione dei dipendenti pubblici nei limiti del quinto per il concorso di crediti del datore di lavoro e tributari previsti rispettivamente ai nn. 2 e 3 . La retribuzione è pignorabile fino alla metà nel caso in cui i crediti del datore di lavoro o di natura tributaria concorrano con quelli alimentari indicati al n.1.

Nel settore privato l'art. 545 c.p.c. V comma prevede che la retribuzione del lavoratore privato è pignorabile fino alla metà in caso di concorso tra diverse cause di credito (crediti alimentari, crediti nei confronti dello stato e degli enti locali, crediti non qualificati indicate nei primi quattro commi). Di contro, la pignorabilità è fino ad un quinto nel caso di «ogni altro credito»

In sintesi: qualora sussistano precedenti pignoramenti, se essi hanno la stessa causa, si verifica il cosiddetto "accodo": in buona sostanza, il nuovo pignoramento si metterà in «coda» e troverà applicazione automaticamente (senza necessità di ulteriori atti di esecuzione forzata) non appena sarà pagato il primo. Se, invece, si tratta di cause diverse (debiti tributari, debiti alimentari all'ex coniuge che concorrano tra loro o con qualsiasi altro credito per debiti comuni di fornitori, di altri privati come la banca, il professionista., ecc.), in tal caso i pignoramenti possono coesistere, superare la soglia del quinto ma non possono mai superare il 50% della retribuzione del dipendente.

ESTENSIONE DEL PIGNORAMENTO

Importante risulta l'istituto dell'estensione del pignoramento ex art. 499 IV comma c.p.c. nell'ipotesi di concorso di più creditori quando il bene/credito pignorato non risulti sufficiente alla soddisfazione di tutti i crediti.

La massima della sentenza emessa dalla terza sezione della **Cass. Civile del 11.06.2019 n. 15595** esprime il seguente principio: << *Il limite dell'importo del credito precettato aumentato della metà, previsto dall'art. 546, comma 1, c.p.c., individua anche l'oggetto del processo esecutivo, sicchè, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, pur se del medesimo procedente, non consente il superamento del detto limite e, quindi, l'assegnazione di crediti in misura maggiore.*>> Tale limite risulta ancor più rilevante nell'attualità, alla luce della nuova individuazione dei vincoli pignoratizi di cui all'art. 546 1 comma c.p.c.. Invero, pignorando un credito del proprio debitore nei confronti di terzi, il creditore procedente impone al terzo pignorato l'obbligo di non disporre della somma pignorata (artt. 543 e 546, comma primo, c.p.c.), la quale costituisce oggetto del pignoramento nel limite univocamente delimitato dall'art. 546, primo comma, c.p.c., non potendo sostenersi che esso si estenda alla totalità dei crediti del debitore esecutato nei confronti del terzo, essendo libero questi di disporre del credito nella misura eccedente quel limite. Se così è, l'intervento nel processo esecutivo realizza un concorso tra creditore intervenuto e creditore procedente usualmente definito accessorio, in virtù del quale l'interventore soggiace alle sorti del primo pignoramento, e quindi anche alla sua misura, salvo che - nel caso di pignoramento presso terzi - non ne chieda l'estensione ex art. 499 c.p.c. Questo orientamento è stato successivamente ribadito dalla sentenza della **Cass. 18 maggio 2020, n. 9054**.

A seguito di modiche apportate dal d.l. n. 35/2005, conv. in l. n. 263/2005, l'art. 500 c.p.c. consente che tutti i creditori, anche se tardivi, purché muniti di titolo esecutivo, possano compiere atti di impulso della procedura e l'estensione del pignoramento è divenuto un istituto di carattere generale; detta estensione trova però uno sbarramento nell'udienza in cui si dispone la vendita o l'assegnazione, momento in cui "si cristallizza" l'oggetto della procedura. Dunque, solo ai creditori chirografari intervenuti tempestivamente e cioè prima che si sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita (o l'assegnazione), è concesso di poter chiedere di estendere il pignoramento. Nell'espropriazione di crediti presso terzi l'intervento è da intendersi tempestivo se avviene nella prima udienza di comparizione delle parti, indicata dal ricorrente nella citazione o altrimenti disposta dal giudice. (**Corte di Cassazione III sezione Civile sentenza n. 25026/2019**).

PIGNORABILITA' DEI CREDITI RETRIBUTIVI E PENSIONISTICI ACCREDITATI SUL CONTO CORRENTE

Il creditore può scegliere di pignorare le somme giacenti presso un conto corrente e quindi anche un trattamento retributivo nella fase successiva al suo accredito. Anche in questo caso, diversamente dall'interpretazione tradizionale, deve tenersi conto dei limiti di pignorabilità dei trattamenti retributivi e pensionistici che confluiscono sul conto corrente. In passato si riteneva che detti limiti riguardassero solo i crediti e non anche le somme in sé, si aggiravano i limiti di impignorabilità sugli importi già riscossi dal lavoratore o dal pensionato giusta la « confusione» con il restante patrimonio del debitore

Alla luce del **Decreto Legge n. 83 del 2015 convertito con L. 6.08.2015 n. 132** sono stati riformulati gli art.li 545 e 546 c.p.c.:

Il nuovo articolo **545 c.p.c.** al VIII comma attribuisce rilievo prevalente alla natura del credito e prevede che:

« Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto corrente bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge».

L'art. 546 c.p.c., è stato parzialmente modificato nell'indicazione gli obblighi di custodia del terzo nell'ipotesi di somme giacenti sul conto corrente cd « di appoggio» sul quale vengono accreditati emolumenti retributivi o pensionistici del percettore :

“Nel caso di accredito su conto corrente bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'art. 545 e dalle speciali disposizioni di legge”.

CAUTELE DEL TERZO NELLE IPOTESI DI PIGNORAMENTO DI CREDITI RETRIBUTIVI O PENSIONISTICI ACCREDITATI SU CONTO CORRENTE

In caso di pignoramento del conto corrente, l'istituto di credito o ufficio postale ricevuta la notificazione del pignoramento è obbligato a vincolare il conto corrente per una somma pari all'importo per cui si procede, aumentato nei limiti di cui al nuovo art. 546 c.p.c.. Il terzo, non avendo a disposizione la busta paga, l'unica cautela che può utilizzare è quella di verificare se sul conto corrente si registrano accrediti periodici di emolumenti (retributivi o pensionistici) e che l'importo bonificato a questo titolo nel tempo sia pari all'importo da trattenere rispettando i limiti di pignorabilità. L'art. 545 c.p.c. VIII comma distingue le somme accreditate prima della notifica del pignoramento da quelle confluite sul conto corrente in epoca successiva. Più precisamente, muovendo dalla constatazione **che gli emolumenti già accreditati al debitore alla data del pignoramento** si sono "confusi" con il patrimonio di quest'ultimo, l'art. 545 c.p.c. sottrae alla espropriazione forzata le sole somme confluite sul conto corrente dell'esecutato, a titolo di retribuzione o pensione, in una misura minima predefinita, **pari al triplo dell'assegno sociale**, quindi conferma l'orientamento tradizionale, ma lo contempera con l'esigenza di garantire un trattamento minimo per le necessità primarie del soggetto che subisce l'espropriazione. L'impignorabilità di tale somma è rilevabile dal giudice d'ufficio.

L'assegno sociale è una prestazione dell'INPS di tipo assistenziale (prevista dall'art. 3 comma 6 e 7 della L. 6.08.1995 n. 335) rivolto a persone che si trovano in **condizione di particolare disagio economico con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge** e rappresenta un <<trattamento minimo vitale>> da salvaguardare per garantire il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita. Viene definito periodicamente dall'INPS. La circolare n. 1 del 2 gennaio 2024, ha fissato per l'anno in corso **l'importo dell'assegno sociale in 6.947,33 euro annui** che corrispondono ad **534,41 euro per 13 mesi**. Di tale importo dovrà tenere conto il terzo nel calcolo della somma assolutamente impignorabile, sottratta all'obbligo di custodia e da lasciare nella libera disponibilità dell'esecutato.

•In buona sostanza, l'istituto di credito, nonostante il pignoramento, potrà accantonare la somma eccedente l'importo minimo vitale. Es. se al momento della notifica sono presenti sul conto corrente euro 10.000,00, confluiti sul medesimo a titolo di stipendio ed il creditore agisce per un credito complessivo, comprensivo di sorte capitale, interessi e spese, di euro 4.000,00. 1) La banca ricevuta la notifica del pignoramento deve lasciare disponibile sul conto la quota impignorabile e cioè euro 1.603,23 (euro 534,41 x3), corrispondente all'assegno sociale, moltiplicato per 3; 2) la banca, sui restanti euro 8.396,77 (euro 10.000,00- euro 1.603,22) è obbligata a "custodire" e vincolare un importo pari al credito complessivo per cui si agisce (euro 4000,00) aumentato dell'importo oggi definito nella nuova formulazione dell'art. 546 c.p.c. 3) la restante somma viene aggiunta alla base impignorabile di cui sopra, sarà quella di cui può liberamente disporre il correntista, nonostante il pignoramento del suo conto.

Riguardo **agli accrediti intervenuti a partire dalla data del pignoramento**, la disposizione pone a carico del terzo pignorato l'onere, finora gravante solo sui datori di lavoro e sugli enti previdenziali, cioè quello di limitare il vincolo del pignoramento a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 545 ovvero dalle altre speciali disposizioni di legge. In tale ipotesi il terzo pignorato (e cioè, l'istituto bancario presso il quale è acceso il conto corrente di appoggio dell'esecutato) non può "vincolare" a beneficio dei creditori un importo superiore a quello corrispondente alla quota degli emolumenti retributivi o pensionistici che sarebbe stata pignorabile "alla fonte" (e, cioè, presso l'ente erogatore) ai sensi delle citate disposizioni di legge. **Quindi per gli accrediti successivi alla data del pignoramento la banca/terzo dovrà accantonare la somma corrispondente ad un 1/5 (un quinto) del rateo netto mensile pro tempore percepito dall'avente diritto e versato su conto.**

CONCORSO DEL PIGNORAMENTO CON ASSEGNAZIONE DIRETTA

ex art. 473 bis 37, 3 comma c.p.c.

Con la riforma Cartabia (D.lgs 10.10.2022 n. 149) nell'intento del Legislatore di snellire il codice di rito, è stato introdotto nel libro II il titolo IV bis contenente norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie al fine di dettarne una disciplina processuale unitaria. In tale contesto normativo si inserisce l'art. 437 bis.37 c.p.c. rubricato «**pagamento diretto del terzo**»

« Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente. Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute. Qualora il credito dell'obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l'avente diritto al contributo e gli altri creditori provvede il giudice dell'esecuzione, il quale tiene conto anche della natura e delle finalità dell'assegno.» Tale disposizione ha effetto a decorrere dal 28.02.2023 ed è applicabile a tutti i procedimenti instaurati successivamente a tale data. Trattasi di una tutela preventiva per il pagamento di un «contributo», dovuto al coniuge, ai figli, ma anche a tutti i soggetti titolari di assegno alimentare ex art. 433 c.c. e segg., ex conviventi titolari di assegno alimentare ai sensi dell'art. 1, 65° co., L. 20.5.2016, n. 76

CONCORSO DEL PIGNORAMENTO CON ASSEGNAZIONE DIRETTA

ex art. 473 bis 37, 3 comma c.p.c.

L'art. 437 bis.37 c.p.c. disciplina le modalità attraverso cui è possibile ottenere il pagamento diretto da parte del terzo debitore del coniuge obbligato degli importi stabiliti a titolo di mantenimento. Si osserva sul punto che mentre in precedenza in materia di separazione e regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli naturali, era necessario l'intervento del Giudice, per ottenere il pagamento diretto da parte del terzo, nel caso di divorzio, si seguiva una procedura stragiudiziale.

La riforma, in conformità alla direttiva di cui all'art. 1, comma 23, lett. II), della legge delega, opta per la soluzione stragiudiziale, da un lato perché più immediata e veloce, dall'altro meno tutelante per il debitore, che voglia contestare l'inadempimento, e per il terzo che intenda contestare la sussistenza del proprio obbligo.

I passaggi in cui si articola questo percorso stragiudiziale sono quelli di cui all'art. 8 Legge divorzio comma 3: – messa in mora del debitore – inadempimento protratto per almeno trenta giorni – notificazione al terzo (obbligato a corrispondere periodicamente le somme al debitore inadempiente) del provvedimento (da intendersi, dunque, anche quello provvisorio) o dell'accordo di negoziazione assistita con la richiesta di provvedere al pagamento diretto a favore del creditore – comunicazione al debitore stesso; nel caso in cui il terzo si sottragga a tale obbligo, questi potrà subire l'esercizio dell'azione esecutiva diretta da parte del creditore del contributo economico.

Come nell'art. 8 si prevede che, nel caso in cui il credito dell'obbligato sia stato già oggetto di pignoramento da parte di altri creditori, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l'avente diritto al contributo e gli altri creditori debba provvedere il giudice dell'esecuzione, ma la norma aggiunge una nuova previsione che impone al giudice di tener conto «anche della natura e delle finalità dell'assegno».

Il significato di tale disposizione, si ritiene consiste nella possibilità di riconoscere al contributo economico in oggetto la natura di privilegio di cui agli artt. 2751, n. 4 (per credito alimentari), e 2778, n. 17, c.c. (per ordine di preferenza tra i privilegi), sicché, il riferimento alla «natura» e alla «finalità» dell'assegno, imporrà al giudice di verificare, almeno in misura parziale la funzione alimentare del credito.

PIGNORAMENTO DEL TFR

Il TFR è una quota di denaro accantonata automaticamente dal lavoratore dipendente, pubblico o privato, e della quale si entra in possesso una volta terminato il rapporto di lavoro, per licenziamento, dimissioni volontarie o semplice pensionamento. Il lavoratore può chiedere espressamente che il TFR, anziché consegnato al termine del contratto, sia versato in un fondo pensione. In alcuni casi è possibile anche chiedere al datore di lavoro di riscuoterne una parte in anticipo. Se l'azienda nella quale si lavora ha più di 50 dipendenti, il TFR è versato d'ufficio al Fondo di Tesoreria dell'INPS. Tale scelta può avere effetti, seppure limitati, sull'eventuale pignoramento delle somme. **Se infatti il lavoratore avesse scelto di destinare il TFR a un fondo pensione, questo risulterà impignorabile durante la fase di accumulo, però, tale divieto riguarda esclusivamente** il tempo intercorrente tra l'apertura del fondo e il riscatto del beneficiario. Il TFR diventerà aggredibile una volta riscosso. Il pignoramento del TFR è a tutti gli effetti una forma di pignoramento presso terzi – accomunabile al pignoramento dello stipendio, della pensione o del conto corrente – in quanto vede i creditori aggredire somme del debitore in possesso di terzi e che possono essere intercettate prima o dopo l'accredito in conto corrente.

Il TFR costituisce **un vero e proprio credito che il lavoratore è in grado di maturare in costanza di rapporto di lavoro, ma con esigibilità posticipata al momento della cessazione del rapporto e quindi** l'ordinanza di assegnazione non può essere eseguita prima che maturino le condizioni per il pagamento dello stesso al lavoratore. Il GE, però, nell'ipotesi del pignoramento dello stipendio, può già prevedere apriori l'assegnazione del TFR nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro.

La Cassazione, con **ordinanza n. 19708/2018** della sesta sezione civile, ha chiarito che il TFR – **trattamento di fine rapporto può essere pignorato**, poiché costituisce un credito certo e liquido che il lavoratore matura in virtù della costanza del rapporto di lavoro. Considerato che può essere utile per **soddisfare le pretese del creditore in data futura**, le somme accantonate saranno pignorabili ed esigibili al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Con questa pronuncia i giudici della Suprema Corte hanno cassato la decisione dei giudici territoriali, che avevano invece dichiarato l'inefficacia del **pignoramento dell'indennità di fine servizio a una dipendente ministeriale ancora in servizio**.

I giudici della Corte d'Appello ritenevano non assoggettabili a pignoramento le somme non ancora esigibili. Gli Ermellini a seguito del ricorso in Cassazione hanno espresso un orientamento contrario, rammentando che le quote accantonate del **trattamento di fine rapporto lavoro** sono dotate di una potenzialità soddisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solamente l'esigibilità.

TFR DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI – LIMITI DI PIGNORABILITA'

Secondo quanto affermato dalla Corte, la pignorabilità del TFR, indipendentemente dalla forma di accantonamento, riguarda sia i dipendenti pubblici che privati e tale principio deve essere mantenuto *anche dopo la riforma del settore disposta con il decreto legislativo n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l'azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l'I.N.P.S. (per le aziende con più di 50 dipendenti) ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ. . Soggiunge la Corte, "tale principio, valevole per i lavoratori subordinati del settore privato, si estende anche ai dipendenti pubblici, stante la totale equiparazione del regime di pignorabilità e sequestrabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio susseguente alle sentenze della Corte costituzionale n. 99 del 1993 e n. 225 del 1997.*

L'art. 21 DPR 29.12.1973 n. 1032 (testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) escludeva in via assoluta la pignorabilità della buonuscita e dell'assegno vitalizio erogato dall'ENPAS ai dipendenti statali, salvo che per debiti verso il Fondo di Previdenza e credito di cui all'art. 32 della stessa legge, ovvero per crediti risarcitori dello Stato L' intervento della Corte Costituzionale ha consentito di applicare ai crediti per indennità di buonuscita lo stesso regime di pignorabilità previsto per i trattamenti retributivi con due importati sentenze:

- Corte Cost. 20/07/1990 n. 340 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2 n. 1 DPR n. 180 del 1950 nella parte in cui consentiva la pignorabilità dell'indennità di buonuscita per i soli crediti alimentari e nella misura prevista dall' art. 2 dpr n. 180 del 1950
- Corte Cost. 19/03/1993 n. 99 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 dpr n. 180 del 1950 nella parte in cui escludeva per i dipendenti degli enti la pignorabilità e sequestrabilità del credito per tfr in relazione ad ogni credito e nel limite di un quinto.

Attualmente deve ritenersi la pignorabilità del TFR riconosciuto a dipendenti del settore pubblico e privato con l'applicazione dell'art. 545 VIII comma c.p.c. nuova formulazione.

CESSIONE DEL TFR

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 3913 DEL 17 FEBBRAIO 2020.

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 3913 del 17 febbraio 2020**, ha confermato che alla **cessione del trattamento di fine rapporto**, posta in essere da impiegati e salariati del settore pubblico e privato, **non si applica il limite del quinto**.

Nel caso *de quo*, la Corte d'appello di Firenze, nell'ambito di un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, confermando la pronuncia del Tribunale, aveva ritenuto una società datrice di lavoro, nella qualità di terzo pignorato, debitrice nei confronti di un lavoratore per aver liquidato, ad una finanziaria cui il lavoratore aveva ceduto il proprio credito, la somma di euro 3.500 circa integralmente dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto maturato. In particolare, l'importo disponibile a favore della finanziaria, a parere della Corte, non poteva superare il limite di un quinto del Tfr maturato. La società datrice di lavoro aveva proposto ricorso sostenendo che alla cessione del trattamento di fine rapporto non si applica il limite del quinto.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze. Più nel particolare, gli Ermellini hanno, *in primis*, accertato la **piena cedibilità del credito** avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto non avendo natura di credito strettamente personale, ovvero volto al diretto soddisfacimento di un interesse fisico o morale della persona. Invero, la Corte ha riconosciuto che anche in tema di cessione dei crediti da lavoro vada affermato il principio generale della libera cedibilità dei crediti (*ex art. 1260 c.c.*), salvo che il loro trasferimento sia espressamente vietato dalla legge e che si tratti di crediti di carattere strettamente personale, intendendosi per tali quelli volti al diretto soddisfacimento di un interesse fisico o morale della persona, per i quali l'incapibilità è sancita in generale a tutela del debitore.

Successivamente, la Suprema Corte ha fatto rinvio al **Titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n°180** (dopo la modifica introdotta dalla L. n. 311 del 2004) che riguarda la cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e salariati dipendenti di soggetti privati. In sintesi, in base al **combinato disposto degli artt. 42 e 53** del predetto decreto, mentre per la cessione di quote di stipendio o di salario, sia nel caso di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato, è espressamente previsto che essa non sia superiore al quinto dell'importo, altrettanto espressamente è previsto che tale limite non operi per la cessione del trattamento di fine rapporto, fungendo essa da forma di garanzia per l'estinzione del debito contratto dal cedente.

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, gli Ermellini hanno pertanto enunciato il seguente principio di diritto: *"Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, articolo 52, comma 2, come modificato dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, art6. 13 bis convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, **alla cessione del trattamento di fine rapporto dei lavoratori pubblici e privati non si applica il limite del quinto**".*

•Nel caso di concorso della cessione del TFR con il pignoramento varrà il disposto dell'art. 2914 comma 1 n. 3 c.c. << non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione- sebbene anteriori al pignoramento – le cessioni dei crediti (art. 1260 c.c.) che sino state notificate al debitore ceduto ovvero accettate dal medesimo successivamente al pignoramento >>

REGOLE E LIMITI PER IL PIGNORAMENTO TFR

I limiti del pignoramento del Trattamento di Fine Rapporto sono individuati dall'articolo 545 del codice di procedura civile.

Il TFR potrà essere pignorato:

- nella **misura autorizzata** dal presidente del tribunale o di un giudice da questi delegato in caso di **crediti di natura alimentare**
- nella **misura di un quinto** per **crediti di altra natura** e, in particolare, per tributi dovuti a Stato, province e comuni
- mentre in caso di **concorso** simultaneo di cause (crediti alimentari e crediti di altra natura) la procedura può estendersi **fino alla metà** della buonuscita.

La violazione dei predetti limiti determina la **parziale inefficacia** del pignoramento con riferimento alla parte eccedente, rilevabile anche d'ufficio dal giudice dell'esecuzione.

PIGNORAMENTO TFR IN AZIENDA

Quando il pignoramento TFR avviene prima della fine del rapporto lavorativo, la notifica è inviata al datore di lavoro che dovrà trattenere **un quinto del TFR** e versarlo al creditore. Il trattamento di fine rapporto può essere pignorato per il 20%, ossia 1/5 del totale. La parte restante (80%) deve essere riconosciuta al lavoratore. In questo caso il pignoramento del TFR viene effettuato alla fonte, il terzo provvede a versare le somme **direttamente al creditore** come da ordinanza di assegnazione (misura stabilita dal tribunale per crediti alimentari, un quinto per altri crediti, fino a metà per concorso). A rigore, l'**esigibilità** da parte del creditore precedente delle somme accantonate a titolo di t.f.r. è **subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro del debitore**.

In costanza del rapporto di lavoro, l'eventuale anticipazione del t.f.r. richiesta ed ottenuta dal lavoratore successivamente al pignoramento non può comportare alcun pregiudizio alle ragioni del creditore precedente in virtù del **vincolo di indisponibilità** derivante dallo stesso pignoramento, operante sin dal giorno della notifica dell'atto di pignoramento, che determina l'**inopponibilità** al creditore pignorante di qualsiasi fatto sopravvenuto in grado di estinguere totalmente o parzialmente il credito al di fuori del procedimento esecutivo. In ogni caso, l'anticipazione del t.f.r. contenuta entro il 70% della liquidazione complessiva non intacca la quota dell'indennità riservata al soddisfacimento del creditore precedente (20%, pari ad un quinto dello stesso t.f.r.).

PIGNORAMENTO TFR SUL CONTO CORRENTE

Prima della riforma operata dall'art. 13 del d.l. 27.06.2015, n. 83, il pignoramento delle somme presenti nel conto corrente bancario o postale, non cointestato con altri soggetti e nel quale confluissero anche altre somme oltre a quelle relative al rapporto di lavoro, non soggiaceva ad alcuna limitazione era pignorabile per l'intero

Con la previsione dei nuovi commi 8 e 9 dell'art. 545 c.p.c., il legislatore ha inteso contemperare le ragioni del creditore e quelle del debitore-lavoratore stabilendo che se l'accredito della liquidazione sul conto corrente bancario o postale intestato al debitore è intervenuto **precedentemente** al pignoramento, il t.f.r. può essere pignorato solo per la **parte eccedente il triplo dell'assegno sociale**; se l'accredito, invece, è intervenuto **in pari data o successivamente** al pignoramento, il t.f.r. è pignorabile nella **misura indicata dal Tribunale** per crediti alimentari, nella **misura di un quinto** per crediti diversi e **fino alla metà** in caso di concorso simultaneo di cause.

PIGNORAMENTO TFR AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

L' Agenzia delle Entrate Riscossione potrà effettuare il pignoramento TFR e stipendio solo nei seguenti limiti:

- se lo stipendio è inferiore ad Euro 2.500, fino a un decimo dell'importo
- se lo stipendio è compreso tra 2.500 e 5.000 Euro, fino a un settimo dell'importo
- se lo stipendio è superiore ad Euro 5.000, fino ad un quinto dell'importo.

PIGNORAMENTO TFR IN FONDO PENSIONE

Il TFR accantonato in un fondo pensione non può essere pignorato perché le posizioni individuali costituite presso i fondi pensione non possono essere attaccate dai creditori. Diversamente, **nel momento in cui il beneficiario riscatterà il capitale** (o rendita) per aver maturato l'età pensionistica (100%) o per spese sanitarie (fino al 75%), l'importo corrispondente all'accredito potrà essere pignorato nei limiti di **1/5 dell'importo** complessivamente percepito.

Per i crediti di natura alimentare (come gli assegni di mantenimento) è il giudice a stabilire la quota massima di TFR pignorabile, nel limite del 50% di quanto spetta al lavoratore. Anche se i creditori sono più di uno il limite di pignorabilità TFR è pari alla metà del suo importo.



**TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Esecuzioni mobiliari**

- omissis
Il GE,

assegna

al creditore un quinto del credito del debitore verso il terzo pignorato per retribuzione di lavoro subordinato, fino a concorrenza della somma di €. 11.750,05 comprensiva delle spese di esecuzione tutte oltre interessi scalari al tasso legale a decorrere dal 20.1.2024 sino al saldo su €. 4.684,99 e le **sole spese vive** di registrazione della presente ordinanza se dovute;

ordina

pertanto al terzo pignorato :

- 1) previa trattenuta a carico del debitore di pagare mensilmente al creditore un quinto delle retribuzioni nette -al netto di assegni familiari ed al lordo di cessioni volontarie- dovute al debitore fino alla concorrenza della somma suddetta, **con decorrenza dalla cessazione dei pagamenti dovuti a precedenti pignoramenti esecutivi**;
- 2) in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima che sia stata pagata l'intera somma, di trattenere a carico del debitore e di pagare al creditore un quinto (o la minor somma necessaria) delle indennità dovute al debitore per effetto della cessazione del rapporto di lavoro sempre che residui capienza dalla suddetta assegnazione;
- 3) in caso di destinazione da parte del dipendente dell'indennità suddetta ad un fondo di previdenza prima che sia stata pagata l'intera somma di trattenere a carico di questi e di pagare al creditore un quinto (o la minor somma necessaria) delle indennità dovute al debitore per effetto della cessazione del rapporto di lavoro anche per quella parte che maturasse successivamente alla destinazione al fondo sempre che residui capienza dalla suddetta assegnazione.



**TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Esecuzioni mobiliari**

-omissis Il GE,

assegna

al creditore un decimo [con accrescimento sino ad un quinto in caso di cessazione dei pagamenti dovuti al precedente pignoramento esecutivo di Agenzia Entrate Riscossione prima che sia stata pagata l'intera somma qui assegnata] del credito del debitore verso il terzo pignorato per retribuzione di lavoro subordinato, fino a concorrenza della somma di €. 14.408,81 comprensiva delle spese di esecuzione tutte oltre interessi scalari al tasso di legale a decorrere dal 14.10.2023 sino al saldo su €. 11.444,49 e **le sole spese vive** di registrazione della presente ordinanza se dovute;

ordina

pertanto al terzo pignorato **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE:**

1) **previa trattenuta a carico del debitore di pagare mensilmente al creditore un decimo [con accrescimento sino ad un quinto in caso di cessazione dei pagamenti dovuti al precedente pignoramento esecutivo di Agenzia Entrate Riscossione prima che sia stata pagata l'intera somma qui assegnata] delle retribuzioni nette -al netto di assegni familiari ed al lordo di cessioni volontarie- dovute al debitore fino alla concorrenza della somma suddetta con decorrenza da quella del mese di GENNAIO 2024 fino alla concorrenza della somma suddetta, versando quanto già trattenuto entro 15 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza a cura della parte creditrice;**

2) **in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima che sia stata pagata l'intera somma, di trattenere a carico del debitore e di pagare al creditore un decimo [con accrescimento sino ad un quinto in caso di cessazione dei pagamenti dovuti al precedente pignoramento esecutivo di Agenzia Entrate Riscossione prima che sia stata pagata l'intera somma qui assegnata] (o la minor somma necessaria) delle indennità dovute al debitore per effetto della cessazione del rapporto di lavoro;**

3) **in caso di destinazione da parte del dipendente dell'indennità suddetta ad un fondo di previdenza prima che sia stata pagata l'intera somma di trattenere a carico di questi e di pagare al creditore un decimo [con accrescimento sino ad un quinto in caso di cessazione dei pagamenti dovuti al precedente pignoramento esecutivo di Agenzia Entrate Riscossione prima che sia stata pagata l'intera somma qui assegnata] (o la minor somma necessaria) delle indennità dovute al debitore per effetto della cessazione del rapporto di lavoro anche per quella parte che maturasse successivamente alla destinazione al fondo.**

**TRIBUNALE DI FIRENZE**

TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE
III SEZIONE - ESECUZIONI MOBILIARI

-omissis

ORDINANZA

- vista la natura lato *sensu* alimentare del credito ed il disposto dell'art. 137 della l. 311/2004, che ha parificato - novellando l'art. 2 DPR 180/50- il pignoramento dei crediti da lavoro dei dipendenti privati a quello dei dipendenti pubblici, prevedendo il pignoramento nella misura di 1/3 per i crediti alimentari, senza possibilità peraltro di aumentarlo, con ciò abrogando, quale norma successiva, l'art. 545, 3° comma cod. proc. civ.;

- liquidate le spese dell'esecuzione successive al precetto, in aggiunta a quelle ivi indicate, in €. 1.036,62 onnicomprensivi (CAP incluso, IVA non dovuta per il regime c.d. dei contribuenti minimi);

assegna

al creditore un terzo del credito del debitore verso il terzo pignorato COMUNE DI FIRENZE per retribuzione di lavoro subordinato, fino a concorrenza della somma di € 9.614,22 comprensiva delle spese dell'esecuzione tutte, oltre interessi scalari al tasso legale a decorrere dal 01.02.2012 su €. 8.000,00 sino al saldo;

ordina

pertanto al terzo pignorato COMUNE DI FIRENZE:

1) previa trattenuta a carico del debitore di pagare mensilmente al creditore un terzo delle retribuzioni nette -al netto di assegni familiari ed al lordo di cessioni volontarie- dovute al debitore fino a concorrenza della somma prima indicata, con decorrenza dal mese di febbraio 2012 versando quanto già trattenuto entro 15 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza a cura della parte creditrice;

2) in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima che sia stata pagata l'intera somma, di trattenere a carico del debitore e di pagare al creditore un terzo (o la minor somma necessaria) delle indennità dovute al debitore CAMPRIANI Enrico per effetto della cessazione del rapporto di lavoro;

3) in caso di destinazione da parte del dipendente dell'indennità suddetta ad un fondo di previdenza prima che sia stata pagata l'intera somma di trattenere a carico di questi e di pagare al creditore un terzo (o la minor somma necessaria delle indennità dovute al debitore per effetto della cessazione del rapporto di lavoro anche per quella parte che maturasse successivamente alla destinazione al fondo.



**TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Esecuzioni mobiliari**

-omissis

Il GE,

- rilevato che risultano depositate per via telematica telematico sintetiche note scritte dal creditore procedente nelle quali si insiste per l'assegnazione delle somme pignorate e la liquidazione delle spese;

- ritenuto che le cessioni volontarie di quota dello stipendio non comportano la riduzione della base su cui calcolare il quinto purché la parte di stipendio residua consenta di attribuire al creditore procedente una somma corrispondente al quinto al lordo delle cessioni stesse, in quanto il limite di cui all'art. 545 cpc si riferisce esclusivamente al pignoramento: in altri termini, lo stipendio è pignorabile nella misura di un quinto, ma ciò non vuol dire che tale limite possa essere inteso come il limite assoluto alla diminuzione dello stipendio che trovi la sua causa in un atto volontario;

- ritenuto che nella fattispecie trovi applicazione il limite stabilito dagli artt. 68 DPR 180/50 e dunque la pignorabilità della sola differenza fra la metà della retribuzione e la quota di stipendio già complessivamente ceduta;

-omissis

assegna

al creditore la differenza fra la metà del credito del debitore verso il terzo pignorato per retribuzione di lavoro subordinato e le cessioni volontarie dichiarate (e comunque non oltre un quinto del credito per retribuzione), fino a concorrenza della somma di €. 5.565,78 comprensiva delle spese dell'esecuzione tutte oltre interessi scalari al tasso convenzionale a decorrere dal 12.5.2023 sino al saldo su €. 3.500,61 (capitale) e le sole spese vive di registrazione se dovute e successive occorrente;

ordina

pertanto al terzo pignorato :

1) previa trattenuta a carico del debitore di pagare mensilmente al creditore la differenza fra la metà del credito del debitore, per retribuzione di lavoro subordinato e le cessioni volontarie dichiarate e comunque non oltre un quinto del credito per retribuzione, con decorrenza dalla retribuzione del mese di GIUGNO 2023;

2) in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima che sia stata pagata l'intera somma, di trattenere a carico del debitore e di pagare al creditore la differenza fra la metà delle indennità dovute al debitore per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, e le cessioni volontarie dichiarate e comunque non oltre un quinto del credito (o la minor somma necessaria);

3) in caso di destinazione da parte del dipendente dell'indennità suddetta ad un fondo di previdenza prima che sia stata pagata l'intera somma di trattenere a carico di questi e di pagare al creditore la differenza fra la metà delle indennità dovute al debitore per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, e le cessioni volontarie dichiarate e comunque non oltre un quinto del credito (o la minor somma necessaria) anche per quella parte che maturasse successivamente alla destinazione al fondo.

*Desidero ringraziare l' AIAF Toscana e la
Fondazione Forense dell'ordine degli Avvocati
di Firenze per l'invito e tutti voi per l'attenzione
dedicata.*